



COMUNE DI MORMANNO

87026 (Provincia di Cosenza)

ORDINANZA N° 30/18

OGGETTO: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI UTILIZZO DI MATERIALE ESPLODENTE, PETARDI, BOTTI, ARTIFICI PIROTECNICI DI OGNI GENERE E TIPO SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE DAL 28/12/2018 AL 07/01/2019.

IL SINDACO ORDINA

Premesso che:

- E' consolidata nel tempo l'usanza, nel corso delle festività di fine anno, di fare esplodere all'interno del centro abitato e, più in generale, nelle zone abitate artifici pirotecnici di ogni categoria;
- Tale condotta generalizzata, in particolare l'esplosione di botti, turba il normale andamento della vita di relazione ed ha dato luogo nel tempo al verificarsi di fatti anche gravemente lesivi compromettendo le normali condizioni di sicurezza e determinando, in alcuni casi, eventi dannosi alle persone, con particolare riferimento alle persone anziane ed ai minori, nei confronti dei quali deve essere assicurata una speciale tutela;
- Tale usanza minaccia, altresì l'incolumità psico-fisica degli animali, domestici e selvatici, di cui il Comune, ai sensi dell'art.3 del D.P.R. 31/03/79, è responsabile in merito all'osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali;
- Ulteriori ingenti danni economici possono determinarsi a carico del patrimonio pubblico o privato in conseguenza del potenziale rischio di incendio discendente dall'accensione incontrollata di articoli pirotecnici ad effetto illuminante, in particolare laddove tali effetti siano associati a razzi, per le conseguenze che possono investire cassonetti, arredi pubblici, veicoli privati, ecc;
- La cronaca, negli ultimi anni, ha messo in evidenza come i principali incidenti, in occasione dell'uso improprio di prodotti pirotecnici ad effetto scoppiante (botti, petardi e simili), siano fortemente legati ad una immissione, vendita ed utilizzo illegale di tali prodotti ovvero a

loro uso da parte di minori o di persone che non possiedono i requisiti personali o professionali per adoperare tali strumenti;

- Per converso, occorre salvaguardare gli spettacoli pirotecnici autorizzati, realizzati da professionisti secondo i più stretti dettami di sicurezza, siccome espressione di cultura ed arte che sono universalmente apprezzate e che positivamente si ascrivono al bagaglio delle migliori tradizioni popolari.

Ritenuti che occorre:

- Adottare specifico provvedimento contingibile ed urgente al fine di salvaguardare la pubblica incolumità intesa come tutela dell'integrità fisica della popolazione e della sicurezza urbana;
- Regolamentare la vendita al pubblico di prodotti pirotecnici, dal giorno dell'emanazione della presente ordinanza fino al 7 gennaio 2018, al fine di salvaguardare il supremo bene della salute garantito dall'art. 32 della Costituzione della Repubblica Italiana e regolamentare lo sparo in luogo privato;
- Vietare, nel medesimo periodo, ogni tipo di sparo in luogo pubblico di qualunque tipo di prodotto pirotecnico, con particolare riguardo a quelli con effetto scoppiante (c.d. botti e petardi) e ai razzi, ovvero utilizzabili da privati non professionisti;

Visto l'art.6, c. 2°, della direttiva 2007/23/CE, che lascia all'autorità degli stati membri la possibilità di adottare disposizioni per limitare l'uso o la vendita al pubblico di certe categorie di fuoco d'artificio per ragioni di pubblica sicurezza o di incolumità delle persone ed, in particolare, di adottare provvedimenti volti a vietare o limitare il possesso, l'uso e/o la vendita al pubblico di fuoco d'artificio di categoria 2 e 3, articoli pirotecnici teatrali ed altri articoli pirotecnici che siano giustificati per motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza, incolumità delle persone o di protezione ambientale;

Visti l'art.57 del R.D. 18/06/1931 N°773, l'art.110 del R.D. 06/05/1940 N°635 e l'art.703 del C.P.;

Visto l'art.54 del D.Lgs 267 del 18/08/2000 come sostituito dall'art.6 del D.L. 92/2008 convertito in L.n. 125 del 24/07/2008 che attribuisce al Sindaco la possibilità di adottare provvedimenti contingibili ed urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana dandone preventiva comunicazione al Prefetto;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del **05/08/2008** emesso ai sensi dell'articolo 54, C.4°, del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs 04/04/2010 n.58 come integrato e modificato dal D.Lgs 176/2012, con particolare riferimento alle nuove categorie di classificazione dei prodotti esplosivi, ivi compresi i fuochi, botti e artifici pirotecnici di cui agli art.3 e 5, emanati in attuazione della direttiva 2007/23/CE relativa all'immissione sul mercato di prodotti pirotecnici;

Vista la Circolare del Ministero dell'Interno 11/01/2001 n.559 e s. n.557 del 20/05/2014, recante disposizioni in ordine alla sicurezza e alla tutela dell'incolumità pubblica, in occasione dell'accensione di fuochi e artifici autorizzati ai sensi dell'art. 57 del T.U.L.P.S.

Vista la comunicazione del Prefetto di Roma del 14/12/2017 con la quale si trasmette la Circolare del Ministero dell'Interno n. 557/PASS/U/017785/xv.h.8 del 6/12/2017 avente per oggetto la "vigilanza sulla produzione, commercio e detenzione di artifici pirotecnici. Prevenzione e repressione degli illeciti in materia".

Visto l'art.57 del T.U.L.P.S.;

Visto l'art.54 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267,

Visto il vigente regolamento di P.U.;

Visto lo Statuto Comunale;

ORDINA

A partire dalla data di emissione della presente ordinanza e fino a tutto il 7 gennaio 2018:

- A) Il divieto di vendita, in forma ambulante, di ogni tipo di fuoco d'artificio ascrivibile alle categorie IV e V, compresi gli ex fuochi di libera vendita, ora obbligatoriamente classificati in una delle suddette categorie. In particolare, è vietata la vendita di quelli che abbiano effetto scoppiante, crepitante o fischiante, tipo rauto o petardo ed esclusi i prodotti del tipo fontane, bengala, bottigliette a strappo lancia-coriandoli, fontane per torte, petardini da ballo, bacchette scintillanti e simili, trottole, girandole e palloni luminosi;
- B) Il divieto **di utilizzo di ogni fuoco d'artificio**, ivi compresi quelli appartenenti alla nuova categoria V, D ed E, in luogo pubblico e anche in luogo privato ove, in tale ultimo caso, possano verificarsi ricadute degli effetti pirotecnici su luoghi pubblici o privati appartenenti a terzi non consenzienti, nonché di articoli pirotecnici teatrali o di altri articoli pirotecnici per scopi diversi da quelli cui gli articoli stessi sono espressamente destinati (fanno eccezione gli spettacoli autorizzati dei professionisti di cui all'Art. 4 del D.Lgs 4/4/2010 n.58).
- C) **Il divieto di cedere a qualsiasi titolo, usare o portare con sé nei luoghi pubblici o aperti al pubblico** materiale esplodente, di qualsiasi categoria ai minori di anni 18 e privi della carta d'identità.

Ai minori di anni 14 è, altresì, vietato, ai sensi dell'art.5 del D.Lgs 58/2010 anche l'acquisto, la detenzione e l'utilizzo dei fuochi di artificio di cui alla categoria V D/E (ora nella ctg 1).

Dalle ore 20.00 del 31/12/2018 alle ore 07.00 del 01/01/2019:

- Il divieto di utilizzo di fuochi pirotecnici, non posti in libera vendita, nei luoghi privati, senza la licenza di cui all'art. 57 del T.U.L.P.S.;
- Il divieto, per tutti coloro che hanno disponibilità di aree private, finestre, balconi, lastrici solari, luci e vedute simili, di consentire a chiunque l'uso per l'effettuazione degli spari vietati con la presente ordinanza.

La violazione alle prescrizioni della presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca reato, è sanzionata ai sensi dell'art. 7bis del D.Lgs 267/00 , con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00 ed il sequestro del materiale esplodente.

L'inosservanza della presente ordinanza da parte dei titolari di licenza/autorizzazione amministrativa, verrà sanzionata con la sospensione dell'attività commerciale per un periodo di giorni 10 (dieci).

Ai sensi degli artt. 3, quarto comma, e 5, terzo comma, della Legge 7 Agosto 1990 n. 241 responsabile del procedimento è il Responsabile della Polizia Municipale Istruttore Direttivo Mario Maiolino

RACCOMANDA

Di acquistare artifici pirotecnici esclusivamente presso gli esercizi commerciali autorizzati a tale tipologia di vendita.

Di non raccogliere botti, petardi o qualsiasi artificio inesplosivo, né tantomeno di provare a riaccenderli.

Agli esercenti la patria potestà di vigilare affinché i minori non facciano uso o detengano materiali esplosivi, al fine di scongiurare i gravi pericoli derivanti da utilizzo improprio o maldestro.

Si dispone:

- D) La trasmissione della presente ordinanza a tutte le forze di Polizia presenti sul territorio ed al comando di polizia locale per l'effettuazione dei controlli relativi.
- E) Ai sensi dell'art. 32, c. I, della L. 69/09, previa comunicazione al Prefetto, che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo del Comune e sul proprio sito web informatico nonché sui canali social istituzionali per la relativa diffusione e divulgazione.

Avverso il presente provvedimento è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al competente T.A.R. (Legge 6/12/1971, 1034), oppure in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla notificazione (D.P.R. 24 Novembre 1971 n. 1199).-

Dalla residenza Municipale addì, 27 dicembre 2018

**IL SINDACO
Giuseppe REGINA**